

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

3° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 MARZO 1973

Presidenza del Presidente CARON

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Inquadramento di alcune partecipazioni dirette dello Stato » (500):

PRESIDENTE	Pag. 22
BASADONNA	22
BOLLINI	22

Discussione congiunta:

« Norme transitorie per il bilancio di previsione delle Regioni a statuto ordinario relativo agli anni 1972 e 1973 » (676) (D'iniziativa dei senatori Oliva ed altri);

« Disposizioni relative alla durata del bilancio di previsione per l'anno 1972 delle Regioni a statuto ordinario » (904) (Approvato dalla Camera dei deputati);

approvazione del disegno di legge n. 904, con assorbimento del disegno di legge n. 676:

PRESIDENTE	Pag. 18, 19, 20 e <i>passim</i>
BACICCHI	19
BASADONNA	19
CUCINELLI	20
DERIU, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	20
REBECCHINI, relatore alla Commissione	18, 20

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

P A L A , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

« Norme transitorie per il bilancio di previsione delle Regioni a statuto ordinario

5^a COMMISSIONE

3° RESOCONTO STEN. (22 marzo 1973)

relativo agli anni 1972 e 1973 » (676), di iniziativa dei senatori Oliva ed altri;

« Disposizione relativa alla durata del bilancio di previsione per l'anno 1972 delle Regioni a statuto ordinario » (904) (Approvato dalla Camera dei deputati);

approvazione del disegno di legge n. 904, con assorbimento del disegno di legge n. 676

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme transitorie per il bilancio di previsione delle Regioni a statuto ordinario relativo agli anni 1972 e 1973 », d'iniziativa dei senatori Oliva, Ariosto, Spagnolli, Pieraccini e Brosio, e del disegno di legge: « Disposizione relativa alla durata del bilancio di previsione per l'anno 1972 delle Regioni a statuto ordinario », già approvato dalla Camera dei deputati.

Data l'identità della materia dei due disegni di legge, propongo che la discussione generale avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Prego il senatore Rebecchini di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

R E B E C C H I N I , *relatore alla Commissione.* I due disegni di legge, uno recante il n. 676 d'iniziativa parlamentare, a firma dei senatori Oliva, Ariosto, Spagnolli, Pieraccini e Brosio, e l'altro d'iniziativa governativa recante il n. 904, già approvato dalla 1^a Commissione permanente della Camera dei deputati in data 15 febbraio 1973, emanano, entrambi, disposizioni transitorie relative alla proroga della durata del bilancio di previsione per l'anno 1972 delle Regioni a statuto ordinario fino al 31 dicembre 1973.

I due provvedimenti appaiono sostanzialmente identici, per cui sembra opportuno proporre l'approvazione del testo del disegno di legge n. 904, d'iniziativa governativa, proclamando l'assorbimento del 676, anzichè procedere all'unificazione dei due testi. Ciò perchè il testo del provvedimento di iniziativa governativa sembra più completo e preciso sul piano tecnico e proroga negli stessi

termini anche il rendiconto dell'esercizio finanziario. Inoltre, dopo l'esame da parte della competente Commissione della Camera, ove è stato proposto ed approvato all'unanimità un emendamento sostitutivo dell'intero articolo 1, la formulazione sembra meglio salvaguardare, rispetto al testo precedente, l'autonomia regionale.

L'approvazione del disegno di legge n. 904 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati appare opportuna ed urgente al fine di autorizzare le Regioni a statuto ordinario ad estendere l'arco temporale del bilancio 1972 a tutto il 1973, affinchè nella fase iniziale che segue il trasferimento delle funzioni sia possibile l'attuazione dei provvedimenti necessari per spendere le somme assegnate nei due esercizi, consentendo l'impiego delle somme stesse, mediante l'attribuzione agli enti regionali che intendano servirsene della facoltà di protrarre la gestione del bilancio 1972.

Lo scopo del provvedimento è di evitare che le entrate, nella delicata fase di avvio dell'ordinamento regionale, possano finire in economia e, soprattutto, di evitare che sin dall'inizio vengano a costituirsi residui passivi; quindi, esso appare indubbiamente necessario.

Inoltre, stante l'articolo 20, terzo comma, della legge sulla finanza regionale del 16 maggio 1970, n. 281, che sancisce che « fino a quando le leggi della Repubblica non provvederanno diversamente, si osservano le norme sull'amministrazione del patrimonio e della contabilità dello Stato », si era posto in sede tecnica il problema se presentare un emendamento dato che, ai sensi dell'articolo 274 del regolamento di contabilità generale dello Stato « nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto ». Sembra però da ritenere che il provvedimento di deroga di cui parla l'articolo 20 della legge regionale sia in sostanza il disegno di legge che stiamo esaminando.

Quindi, pur essendomi posto il problema, l'ho superato sotto il profilo tecnico per i motivi che ho sinteticamente richiamato.

Ritengo inoltre opportuno cogliere l'occasione, sia pure senza voler drammatizzare, per richiamare l'attenzione del Governo (e mi fa piacere che sia presente il Sottosegreta-

rio di Stato preposto ai rapporti con le regioni) sui ritardi derivanti dall'attuazione dell'ordinamento regionale, stante una carenza, che non appare sempre giustificata sul piano tecnico-funzionale, nel passaggio delle funzioni previste dallo Stato alle regioni. Evidentemente, non è solo questione di volontà politica, ma vi sono resistenze centralistiche della burocrazia e della amministrazione; ciò che d'altra parte era da prevedersi, perchè l'attuazione dell'ordinamento regionale è un fatto grosso che sul piano psicologico genera da parte di funzionari resistenze che il Governo deve cercare di superare e far sì che l'attuazione del passaggio di funzioni sia più sollecito per non vanificare o non rendere più lento il processo di rinnovamento istituzionale e democratico voluto dalla Costituzione.

Allo stato attuale, con tale prospettiva e rinnovando l'impegno di una precisa volontà politica, propongo — perchè necessario — di procedere all'approvazione nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati del disegno di legge in discorso, che è un po' emblematico, ed è per questo che ho richiamato il problema generale del passaggio delle funzioni.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Rebecchini per la sua relazione.

Come i colleghi hanno certamente capito, la proposta del relatore è di approvare il disegno di legge n. 904, pervenuto dalla Camera dei deputati, senza modificazioni.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B A C I C C H I . Si tratta, evidentemente, di un provvedimento eccezionale che si impone date le circostanze nelle quali le regioni hanno operato durante il primo anno di attività e dati anche i ritardi e le resistenze centralistiche, ai quali opportunamente ha fatto cenno il relatore, senatore Rebecchini.

Noi esprimiamo parere favorevole al testo del disegno di legge n. 904, intendendo con questo ovviare a quegli inconvenienti ai quali, altrimenti, si andrebbe incontro nella prima fase di attività delle regioni e intendendo, inoltre, che sostanzialmente la deroga

all'articolo 20 della legge 16 maggio 1970, n. 281, viene fatta solo a questo scopo. Vorrei al riguardo sottolineare quanto del resto è chiaramente detto nello stesso disegno di legge, e cioè che le regioni possono con loro atti autonomi compiere queste variazioni di bilancio. Non si può, quindi, affermare in nessun modo che con leggi ordinarie dello Stato si invade la sfera di competenza che la Costituzione attribuisce alle regioni e che gli statuti regionali sanciscono. Dando questo significato al provvedimento, il mio Gruppo esprime senz'altro il voto favorevole.

B A S A D O N N A . Non ho molto da aggiungere alle argomentazioni che sono state già esposte, e cioè che il disegno di legge n. 904 ha uno scopo ben preciso, cui tende anche il disegno di legge n. 676 che deve quindi venire assorbito.

Si tratta di un provvedimento che non richiede particolare approfondimento e che non si può non approvare a meno di non pregiudicare il già stentato avvio delle Regioni, la cui piena funzionalità è auspicabile da parte di tutti, anche di coloro che a suo tempo ne avversarono l'istituzione. La mancata approvazione del disegno di legge in argomento danneggerebbe le Regioni economicamente più arretrate che si sono trovate nell'impossibilità di apprestare gli strumenti organizzativi necessari per lo svolgimento delle funzioni che ad esse sono state trasferite. In caso contrario, queste regioni inizierebbero la gestione — come ha osservato giustamente il senatore Rebecchini nella sua lucida e sintetica esposizione — con la formazione di residui passivi, non trovandosi in condizioni di utilizzare le somme provenienti dalla ripartizione. Anche questa circostanza della minore attitudine di certe regioni ad attuare i provvedimenti necessari per rendere disponibili le somme assegnate, che solo in parte potrà essere ovviata dal provvedimento in esame, è destinata ad approfondire il divario tra le due parti dell'Italia, e non a diminuirlo come ottimisticamente si era previsto all'inizio.

Inoltre, la mancata attuazione di provvedimenti passati alla competenza delle regioni, e che gli enti locali avevano portato

avanti fino quasi alla soglia esecutiva, certamente non giova alla ripresa economica e sociale delle zone più arretrate.

Con la riserva che in precedenza ho formulato e ribadendo le richieste già avanzate dalle altre parti politiche, di un sollecito trasferimento dei poteri alle regioni, esprimo voto favorevole al provvedimento in esame.

CUCINELLI. Sono d'accordo sul merito del disegno di legge; non ho ben compreso però — forse per colpa mia — la distinzione tra il disegno di legge governativo e quello d'iniziativa parlamentare. Se diamo atto in questa sede che approviamo il provvedimento d'iniziativa del Governo perchè esso ha già ricevuto l'approvazione da parte della Camera dei deputati e inoltre è identico o quasi, per lo meno nel merito, a quello d'iniziativa parlamentare, posso anche essere d'accordo con tale motivazione. A questo punto però non posso non far notare che il disegno di legge d'iniziativa parlamentare è di due mesi precedente a quello d'iniziativa governativa e che evidentemente, per ragioni misteriose, si è preferito redigerne uno da parte del Governo a due mesi di distanza invece di mandare avanti il primo, ed io spezzerei sempre una lancia a favore del provvedimento di iniziativa parlamentare. In altre parole, voterei contro il provvedimento d'iniziativa governativa se non risultasse chiaramente dalla relazione che esso si approva per snellire l'iter legislativo, dato che è stato già approvato dalla Commissione della Camera ed essendo, inoltre, sostanzialmente simile a quello d'iniziativa parlamentare che porta il numero 676.

PRESIDENTE. Il senatore Rebecchini ha proposto di prendere in esame solamente il disegno di legge n. 904, ritenendo opportuno l'assorbimento del provvedimento di legge n. 676. Pertanto, alla fine della discussione generale, prima di passare alla votazione degli articoli — e secondo il Regolamento — avrei fatto mettere a verbale l'intendimento della Commissione di considerare assorbito il disegno di legge n. 676. Tut-

to questo, naturalmente, non potevo dirlo prima perchè voi siete sovrani in Commissione ed io soltanto il moderatore della discussione.

Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

REBECCHINI, *relatore alla Commissione*. Concordo con il collega Bacicchi sulla eccezionalità del provvedimento; di esso si potranno avvalere quegli enti regionali che lo vorranno, sempre che lo statuto regionale lo consenta.

Concordo anche con il senatore Basadonna sulla esigenza che non si creino le condizioni per la formazione di residui passivi.

Al collega Cucinelli vorrei dire che un primo motivo per l'assorbimento proposto è senz'altro quello ricordato dall'onorevole Presidente; il testo governativo è già stato approvato dalla Camera dei deputati e, quindi, conviene approvarlo, anche sul piano dell'economia dei lavori. Vi è, però, un altro motivo, un fatto squisitamente tecnico-contabile. Il provvedimento governativo è più preciso, più completo, anche perchè proroga negli stessi termini anche il rendiconto per l'esercizio finanziario. Questa è un'ulteriore garanzia di precisione del provvedimento stesso, sotto il profilo tecnico.

Per questi motivi insisto nel chiedere l'approvazione del disegno di legge di iniziativa governativa e l'assorbimento del disegno di legge n. 676; questo indipendentemente dalla questione di carattere generale sulla quale il collega Cucinelli ha richiamato la nostra attenzione.

DERIU, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. La relazione del senatore Rebecchini, che ringrazio vivamente, ha centrato alla perfezione lo spirito e gli obiettivi di questo provvedimento.

Il disegno di legge presentato dal Governo prevedeva in una unica gestione gli esercizi finanziari del 1972 e del 1973. L'emendamento approvato dalla Camera dei deputati, accolto in quella sede dal Governo, invece, tiene i medesimi esercizi tra di loro distinti e consente solo la proroga della gestione del-

l'esercizio finanziario 1972 al 31 dicembre 1973.

Di conseguenza, nell'anno 1973, si avranno due separate gestioni di competenza; quella relativa al 1972, che è prorogata fino al 1973, e quella relativa al 1973.

Questa modifica non solo non frustra lo scopo originario del disegno di legge, che è quello di evitare la formazione di residui passivi negli stanziamenti del bilancio del 1972, ma lo agevola e lo rafforza.

Il disegno di legge in esame risponde ad una esigenza oggettiva. Le competenze sono state trasferite alle Regioni il 1° aprile del 1972, ma evidentemente questi organismi non hanno potuto iniziare subito a funzionare. Ecco perchè si è arrivati al 31 dicembre 1972 senza avere speso o impegnato le somme stanziata in bilancio. Di qui l'esigenza — come dicevo prima — di un provvedimento di carattere eccezionale, che dovrebbe rimanere tale e non ripetersi una seconda volta.

Per quanto riguarda le segnalazioni e le raccomandazioni autorevolmente fatte dall'onorevole relatore e condivise dagli altri colleghi intervenuti, devo aggiungere che, sul piano legislativo, le competenze sono state tutte trasferite alle Regioni; anche sul piano amministrativo e su quello del personale. Evidentemente, però, rimangono ancora delle zone non precisamente definite, che riguardano in parte aspetti amministrativi, e in parte anche il passaggio di beni, mobili e immobili.

A questo riguardo sono in corso delle trattative tra gli organi tecnici regionali e quelli statali. È evidente che la volontà politica deve superare anche queste difficoltà e la volontà politica mi sembra sia quella di rendere più facile il lavoro e l'attività delle Regioni.

Il Governo centrale, infatti, si rende conto che la Regione non è un organo di contrapposizione allo Stato, ma lo Stato stesso nella sua nuova dimensione giuridica e politica che storicamente si realizza e si manifesta.

Posso assicurare che sono già in avanzato stato di elaborazione le cosiddette leggi « cornice » per rendere più certo il diritto e

più certo il terreno su cui si devono muovere le Regioni.

Aggiungo anche che, di recente, ha concluso i suoi lavori una commissione di esperti, giuristi e tecnici, da me presieduta, per rivedere la legge del 1953 sui controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle Regioni, e delle Regioni sugli atti amministrativi degli enti ad esse sottoposti, tenendo conto della nuova realtà politica istituzionale che si è venuta creando e diffondendo nel nostro Paese e cercando quindi di ovviare alle remore e alle difficoltà che abbiamo constatato in questi anni.

P R E S I D E N T E . Poichè non sono state fatte osservazioni alla proposta del relatore, resta inteso che il disegno di legge n. 676 verrà assorbito nel disegno di legge n. 904.

Passiamo ora all'esame degli articoli di quest'ultimo, di cui do lettura:

Art. 1.

Le Regioni a statuto ordinario possono protrarre fino al 31 dicembre 1973 la durata dell'esercizio finanziario 1972 ai fini dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese di competenza previste nel bilancio stesso e per apportare al medesimo, entro il termine di cui sopra, le variazioni eventualmente necessarie.

La protrazione dell'esercizio e le eventuali variazioni al bilancio 1972 sono adottate con leggi delle Regioni.

Per le Regioni che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma, i termini di chiusura e di rendiconto dell'esercizio finanziario sono prorogati di eguale periodo.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

A seguito della votazione testè effettuata, rimane assorbito il disegno di legge n. 676.

(La seduta è sospesa alle ore 10,45 e viene ripresa alle ore 11,05).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Inquadramento di alcune partecipazioni dirette dello Stato » (500)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Inquadramento di alcune partecipazioni dirette dello Stato ».

La Commissione ha già ampiamente fermato la sua attenzione sul presente disegno di legge, sia per la relazione come di consueto chiara ed esauriente del senatore Rosa, sia per le esplicazioni fornite dal Governo, sia per gli interventi dei vari commissari. Il Presidente del Senato ha consentito che noi lo votassimo oggi in sede deliberante, avendolo richiesto all'unanimità la Commissione.

Penso si possa senz'altro dare per acquisita la discussione avvenuta in precedenza, in quanto ripeterla significherebbe ridire tutti le stesse cose. Se non si fanno osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

B O L L I N I . Prima che il disegno di legge venga posto in votazione, desidero dare un chiarimento. Si tratta di un provvedimento molto limitato, è vero, ma che tuttavia, pur nella sua limitatezza, tocca una sfera in questo momento agitata e convulsa.

I problemi non sono chiari neanche per quanto riguarda la destinazione. Tutto ciò fa sì che il provvedimento coinvolga anche, sia pur marginalmente, un giudizio di merito. È questa la ragione per cui il nostro Gruppo dichiara di astenersi dalla votazione.

B A S A D O N N A . Anche io dichiaro di astenermi dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 21 giugno 1960, n. 649, possono essere trasferite ad uno degli attuali enti sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali le azioni di proprietà dello Stato nelle seguenti società:

Lariana — Società per la navigazione sul lago di Como — S. p. A.;

La Rifiorente S. p. A.;

Giulio Einaudi Editore S. p. A.;

Italcable — Servizi cablografici, radiotelegrafici e radioelettrici — S. p. A.;

Montecatini Edison S. p. A.;

Cartiere Burgo S. p. A.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,10.